



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ROMEO, OSTELLARI, CANDURA, Emanuele
PELLEGRINI e PILLON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2018

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

ONOREVOLI SENATORI. - I recenti fatti di cronaca relativi a violente aggressioni in abitazioni private a scopo di furto e a rapine presso attività commerciali quali la rivendita di tabacchi, di prodotti petroliferi o di preziosi che vengono sempre più di frequente perpetrate ai danni di nostri concittadini, ci impongono, nella nostra responsabilità di legislatori, di verificare che il nostro ordinamento sia adeguato per contrastare e prevenire tali fenomeni.

Non c'è dubbio che il nostro sistema di diritto penale preveda delle pene, seppure disapplicate nei fatti per diverse motivazioni (indulti, depenalizzazioni, impossibilità a procedere alla custodia cautelare in carcere, non punibilità per particolare tenuità del fatto, eccetera) in caso di furto e di altri delitti contro il patrimonio, tuttavia occorre considerare che proprio i fatti a cui ci si è riferiti ci mettono dinanzi a una realtà di una violenza sconosciuta: incursioni, anche notturne, in abitazioni o in attività commerciali realizzate con una violenza che non risparmia neppure anziani o bambini e che spesso sfociano in esiti mortali per gli aggrediti.

La repressione e la prevenzione dei reati spettano innanzitutto allo Stato, ma è necessario predisporre strumenti adeguati di tutela, nei casi in cui ci sia un pericolo imminente e l'impossibilità di scongiurarlo attraverso il tempestivo intervento delle Forze dell'ordine.

A tale scopo il codice penale prevede l'istituto della legittima difesa, sul quale si intende intervenire con il presente disegno di legge.

La norma dell'articolo 52 del codice penale appare, infatti, insufficiente a garantire

una possibilità di difesa da aggressioni violente, soprattutto nella parte in cui richiede, affinché ricorra la legittima difesa, la proporzionalità tra difesa e offesa.

Nella presente iniziativa legislativa si propone, innanzitutto, la modifica della proporzionalità tra difesa e offesa, non perché non si condivida la necessità di evitare reazioni spropositate per attacchi privi di una reale offensività, quanto, piuttosto, perché tale norma si è nei fatti tradotta, anche attraverso la sua interpretazione giurisprudenziale, in una sostanziale inapplicabilità dell'esimente in esame. Si è perciò fatta avanti nell'opinione pubblica la convinzione che difendersi possa paradossalmente far passare l'aggredito dalla parte del torto.

Sulla base delle considerazioni svolte si ritiene opportuna una modifica all'articolo 52 del codice penale prevedendo, sulla falsariga di un'analogha previsione del codice penale francese, una presunzione di legittima difesa per gli atti diretti a respingere l'ingresso, mediante effrazione, di sconosciuti in un'abitazione privata ovvero presso un'attività commerciale professionale o imprenditoriale con violenza o minaccia di uso di armi.

Inoltre occorre reprimere efficacemente il reato di furto in abitazione, ed è quindi necessario modificare l'articolo 624-bis del codice penale prevedendo un aumento del minimo edittale e del massimo. In particolare, si prevedono la reclusione da un minimo di cinque anni a un massimo di otto anni e la multa da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 20.000 euro. Conseguentemente per l'ipotesi aggravata di cui al comma 3 del medesimo articolo si prevedono un minimo edittale di sei anni di reclusione, men-

tre il massimo resta quello attualmente previsto, pari a dieci anni, e la multa è rideterminata in un importo da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 30.000 euro.

Al fine di reprimere efficacemente il reato di cui al citato articolo 624-*bis*, è altresì previsto che tutte le circostanze aggravanti - comuni o speciali - applicabili al furto in abitazione o con strappo non possono soccombere rispetto alle circostanze attenuanti.

Inoltre, allo scopo di rendere effettive le misure proposte:

a) si modifica, in caso di condanna, l'articolo 165 del codice penale, prevedendo che la sospensione condizionale della pena

per il reo sia subordinata al pagamento integrale alla parte offesa del risarcimento del danno;

b) si prevede l'esclusione dai benefici stabiliti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario per coloro che sono stati condannati per il reato previsto e punito dall'articolo 624-*bis* del codice penale.

Attraverso queste modifiche si intende rispondere alle necessità evidenziate dai più recenti fatti di cronaca che hanno creato un particolare allarme sociale al quale non si può restare insensibili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

Art. 2.

1. L'articolo 624-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 624-*bis*. - (*Furto in abitazione e furto con strappo*). - Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 20.000 a euro

30.000 se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti richiamate dal terzo comma del presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto ad esse e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».

Art. 3.

1. All'articolo 165 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-*bis*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risanamento del danno alla persona offesa».

Art. 4.

1. All'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la parola: «609-*octies*» è inserita la seguente: «, 624-*bis*».

€ 1,00